ALTO
Provincia di Lecco

ALLEGATO e

DISCIPLINARE TECNICO

ART 1 Oggetto *3*

ART 2 Rapporti con soggetti terzi *3*

ART 5 Qualità dell'acqua distribuita *3*

ART 7 Controllo degli scarichi in pubblica fognatura *3*

ART 8 Fonti di approvvigionamento *3*

ART 10 Cartografia *4*

ART 11 Database Utenze *4*

ART 12 Manutenzioni *4*

ART 13 Manutenzioni programmate *4*

ART 14 Manutenzioni non programmate *5*

ART 1 Oggetto

1. Il presente documento è finalizzato a precisare i contenuti della Convenzione e del Piano d'ambito, non già disciplinati da disposizioni normative, dalla Carta servizi del Servizio Idrico Integrato e dal Regolamento di utenza o da altre deliberazioni dell'Ente di Governo dell'ambito.

ART 2 Rapporti con soggetti terzi

1. Il Gestore è tenuto a disciplinare i rapporti con eventuali soggetti terzi di cui dovesse avvalersi per l'espletamento del Servizio in modo che non risulti compromesso il rispetto dei compiti e degli obblighi ad esso assegnati con la Convenzione.

ART 5 Qualità dell'acqua distribuita

1. Nelle more del completo funzionamento del sistema operativo centralizzato "AnTeA", il Gestore mette a disposizione Agenzia di Tutela della Salute (ATS) competente e all'Ente di governo dell'ambito i risultati dei controlli interni effettuati per la verifica della qualità dell'acqua distribuita secondo la seguente frequenza:
   - entro il 15° giorno del mese successivo a quello di effettuazione in caso di campionamenti conformi;
   - entro 48 ore dall'esito dei controlli in presenza di campionamenti non conformi.
2. Per ogni Comune il piano di monitoraggio (punti di controllo e tempistiche) dovrà essere il più rappresentativo possibile della variabilità in termini spaziali e temporali dell'acqua distribuita, prediligendo le situazioni più vulnerabili, compatibilmente con le risorse disponibili, e comunque secondo i criteri espressi dalle linee guida del Water Safety Plan.
3. I controlli, in aggiunta a quelli sulla rete di distribuzione, dovranno essere effettuati lungo l'intera filiera idrica (anche alle fonti di approvvigionamento ed in corrispondenza di tutti i serbatoi.
   Il piano di monitoraggio deve essere trasmesso all'Ente di Governo dell'Ambito entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello cui si riferisce.

ART 7 Controllo degli scarichi in pubblica fognatura

1. Il Gestore mette a disposizione all'EGA di Lecco i risultati dei controlli degli scarichi industriali in pubblica fognatura entro il 30 giugno e il 31 dicembre. Laddove il Gestore, nell'ambito della propria attività di controllo, dovesse rilevare un superamento dei valori limite autorizzati o una violazione delle prescrizioni regolamentari è tenuto a darne immediata comunicazione all'Ente di Governo dell'ambito.
2. I controlli dovranno concernere tutti i parametri di tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del d.lgs.152/2006.
   I parametri indagati e le frequenze di controllo sono stabiliti in funzione della tipologia dell'attività e definiti in un protocollo condiviso tra il Gestore e l'EGA oggetto di aggiornamento periodico.
   All'interno del protocollo vengono definiti i criteri riguardanti l'installazione di misuratori di portata.
   Il numero minimo di controlli annuali varia in funzione delle caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico secondo lo schema indicato al comma 28.3 del TICSI.
3. Il Gestore è tenuto ad effettuare verifiche della correttezza anche degli allacciamenti di acque reflue domestiche.

ART 8 Fonti di approvvigionamento

1. Il Gestore mette a disposizione annualmente alla Provincia e all'Ente di Governo dell'ambito, entro il 31 marzo, le denunce dei volumi di acqua pubblica derivati per l'approvvigionamento degli acquedotti.
2. In caso di attivazione di nuove concessioni o di rinnovo/regolarizzazione delle concessioni in atto il Gestore deve sottoporre all'Ente di Governo dell'ambito una proposta di delimitazione delle zone di salvaguardia supportata da uno studio idrogeologico, idrochimico ed ambientale, nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa di settore.

ART 10 Cartografia

1. Il Gestore è tenuto a redigere la mappatura aggiornata delle reti di acquedotto e fognatura, conformemente ai criteri stabiliti dalla Regione Lombardia, prevedendo, in collaborazione con l'Ente di Governo dell'ambito, campi di collegamento con le banche dati provinciali esistenti o in corso di sviluppo e fornendo le seguenti informazioni per gli elementi puntuali per quanto noti:

Serbatoi	Capacità [mc] Quota di sfioro s.l.m. [m] Anno inizio funzionamento
Stazioni di sollevamento	Numero pompe e per ciascuna pompa: Portata [l/s] Prevalenza [m] Potenza [kw] Anno inizio funzionamento
Pozzi	Portata pompa installata [l/s] Prevalenza pompa installata [m] Potenza pompa installata [kw] Anno inizio funzionamento Provvedimento di concessione (ricavato dal campo di collegamento con il database CUI) Zone di salvaguardia
Sorgenti	Anno inizio funzionamento Provvedimento di concessione (ricavato dal campo di collegamento con il database CUI) Zone di salvaguardia
Impianti di potabilizzazione	Tipologia Portata trattata [mc/giorno]

2. La banca dati dovrà altresì garantire il collegamento con il database delle utenze per la fatturazione del servizio idrico integrato.
3. Il Gestore mette a disposizione con cadenza semestrale dell'Ente di Governo dell'ambito il rilievo georeferenziato degli elementi di cui alla tabella del punto 1.
4. A seguito degli interventi realizzati sulle infrastrutture il Gestore è tenuto ad aggiornare la banca dati cartografica entro un mese dalla data di consegna delle as-built

ART 11 Database Utenze

1. Il Gestore deve compiere tutte le attività necessarie per creare un database che identifichi in maniera inequivocabile le utenze ai fini dell'applicazione dell'articolazione tariffaria approvata.

ART 12 Manutenzioni

1. Il Gestore deve compiere tutte le azioni tecniche, specialistiche e amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare le opere e gli impianti nelle condizioni di svolgere le funzioni previste in fase di realizzazione/installazione.

ART 13 Manutenzioni programmate

1. Per quanto concerne le azioni programmabili, di cui all'articolo precedente, di carattere non straordinario, il Gestore è tenuto ad attuare quanto previsto nei piani di manutenzione dei progetti, nonché nei manuali d'uso forniti dalle ditte costruttrici delle forniture d'opera. Qualora la documentazione non fosse reperibile, il Gestore deve predisporre un elenco di operazioni, con la relativa periodicità minima, cui attenersi nella manutenzione programmata dei vari tipi di infrastrutture, articolata per classi dei principali parametri dimensionali.
2. I piani di manutenzione ed i manuali d'uso reperiti, nonché quelli delle nuove installazioni effettuate direttamente dal Gestore, devono essere resi disponibili all'Ente di Governo dell'ambito, qualora ne facesse richiesta.

3. Il Gestore è tenuto a registrare gli interventi di manutenzione programmata eseguiti, precisandone almeno l'infrastruttura oggetto d'intervento, il luogo, la data, le azioni eseguite ed i valori dei parametri rilevati dalla strumentazione eventualmente installata o in dotazione all'operatore.

ART 14 Manutenzioni non programmate

1. Per quanto concerne le azioni di pronto intervento, il Gestore deve attenersi ai livelli minimi dei servizi stabiliti al punto 8.2.9 del DPCM 4 marzo 1996.
2. In attesa di definire il contenuto degli strumenti di monitoraggio dei Piani metodologici si prevede che il Gestore deve comunicare semestralmente all'Ufficio d'ambito gli interventi di manutenzione non programmata conseguenti a segnalazioni gestite su work force management, effettuati presso le infrastrutture funzionali all'erogazione del servizio idrico integrato, precisando luogo ed entità del danno, le azioni eseguite ed i relativi costi. Deve tempestivamente aggiornare la propria banca dati.